

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Il Tribunale di Perugia in persona dei Magistrati:

Dott. M. Letizia Lupo – Presidente rel.;

Dott. – Stefania Monaldi - Giudice;

Dott. Michele Moggi – Giudice;

a scioglimento della riserva in ordine ai reclami riuniti sub. nn. 3133 e 3134/2014 proposti ex art. 669 terdecies c.p.c. rispettivamente da

Scilla e Selena nei confronti della s.r.l. Impresa

avverso l'ordinanza del giudice designato del Tribunale di Perugia emessa in data 2.5.2014 con cui veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla s.r.l. Impresa

ordinato a Scilla e Selena, quest'ultima quale titolare dell'Impresa di cessare immediatamente l'attività di concorrenza sleale posta in essere in danno della società ricorrente; veniva altresì disposto il pagamento di una penale di €. 200,00 per ogni giorno di inosservanza delle disposizioni del provvedimento cautelare emesso;

dato atto della costituzione della parte reclamata che ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento cautelare;

OSSERVA

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di nullità del procedimento svoltosi dinanzi al giudice designato -e del conseguente provvedimento cautelare emesso-, eccezione sollevata dalla difesa di Selena; a sostegno dell'eccezione si deduce l'erronea attribuzione da parte del primo giudice a Selena della posizione processuale di contumace benché ritualmente costituitasi; secondo la difesa di , Selena,

dall'erronea convinzione del primo giudice della sua contumacia si deduce l'omissione della disamina della sua comparsa di costituzione e della valutazione delle argomentazioni svolte dalla sua difesa all'udienza fissata per la comparizione delle parti, con conseguente violazione del principio del contraddittorio tutelato dalla Carta Costituzionale; di qui la nullità del procedimento e del provvedimento emesso.

L'assunto non può condividersi; invero, il reclamo ha l'effetto di devolvere l'intero giudizio di prime cure al giudice del reclamo il quale non è vincolato nel formulare il suo giudizio dal precedente procedimento di prime cure. L'automaticità della devoluzione discende dall'attribuzione al giudice del reclamo degli stessi poteri cautelari del giudice adito con l'istanza cautelare; l'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale assicura, in sede di reclamo, il rispetto del principio del contraddittorio fra le parti in nessun modo menomate nel loro diritto di difesa.

In ordine all'effetto di integrale devoluzione della controversia al giudice del reclamo appare utile richiamare la decisione della Corte Costituzionale n. 65 del 17.3.1998 n. 65, in cui si afferma che il reclamo ha un effetto devolutivo automatico e "l'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella propria cognizione, e nella dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti.

Ciò detto, passando all'esame dei reclami, si osserva che, a parte l'eccezione di nullità ora esaminata e ritenuta infondata, i motivi su cui si basano le due impugnazioni coincidono sostanzialmente donde ne è opportuna la disamina congiunta.

In primo luogo va ritenuto insussistente il lamentato vizio di ultrapetizione, laddove il primo giudice ravvisa l'esistenza fra Scilla e la sorella Selena di una società di fatto, situazione non prospettata dalla società ricorrente la quale aveva, invece, dedotto che ~~Scilla~~ aveva intrapreso l'attività concorrente avvalendosi della sorella Selena quale prestanome.

L'assunto non può condividersi atteso che compete al giudice la qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta al suo esame non rilevando la diversa qualificazione attribuita dalla parte.

Nel merito va ritenuta sussistente, come evidenziato dal primo giudice, l'attività di concorrenza sleale posta in essere da Scilla attraverso lo svolgimento di un'attività d'impresa unitamente alla sorella Selena avente il medesimo oggetto di quella svolta dalla società ricorrente mediante la costituzione di una società di fatto con la sorella Selena intestataria dell'Impresa

Non può condividersi, infatti, l'assunto della reclamante la quale sostiene di essere totalmente estranea all'attività svolta dalla sorella Selena; al contrario appare significativa la circostanza che Scilla abbia consentito all' Impresa di Selena di svolgere nei locali di sua proprietà e messi a disposizione a titolo di

comodato gratuito, un'attività di pompe funebri che la Scilla già svolgeva in società con la ricorrente prima del contratto di cessione del ramo d'azienda del 4.6.2013; inoltre l'impresa neo costituita ha in uso i medesimi recapiti telefonici precedentemente in uso alla società ricorrente; tali circostanze, se poste in relazione al contenuto della registrazione (riprodotta dal collegio in Camera di Consiglio) della conversazione telefonica svoltasi fra Scilla e la moglie del legale rappresentante della società ricorrente (nella quale chiaramente Scilla dichiara che riprenderà l'attività d'impresa di pompe funebri avvalendosi della sorella Selena) induce a condividere le considerazioni espresse dal primo giudice laddove ravvisa l'esistenza di una società di fatto fra le due sorelle.

Orbene, l'utilizzazione quale sede della nuova impresa dei medesimi locali già in uso alla società ricorrente come pure l'utilizzazione dei recapiti telefonici già in uso alla società ricorrente per lo svolgimento di un'attività d'impresa avente il medesimo oggetto (pompe funebri), costituiscono certamente comportamenti idonei a creare confusione e sviamento della clientela.

In particolare, con riferimento all'utilizzazione dell'utenza telefonica già in uso alla società ricorrente, ciò che rileva non è tanto la formale intestazione dell'utenza telefonica ad un terzo Remo- padre delle reclamate, ma la concreta utilizzazione della stessa, prima da parte della società ricorrente e successivamente dalla Impresa di Selena, con la conseguente realizzazione di una situazione di confusione fra l'impresa della ricorrente e quella della nuova ditta.

Circa il valore probatorio e confessorio del contenuto del CD prodotto dalla parte ricorrente si osserva che la registrazione su nastro magnetico (rectius CD) di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite. (cfr. Cass. sez. III, 11.9.1996).

Le contestazioni circa la falsità e non utilizzabilità della registrazione sollevate dalla difesa della reclamante Scilla appaiono di contenuto generico e non scalfiscono il valore probatorio della produzione.

Dunque, sulla base delle emergenze processali correttamente il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris in ordine alla lamentata attività di concorrenza sleale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2557 c.c. e dell'art. 8 delle intese contrattuali inter partes.

Infine, sotto il profilo del periculum in mora, esso va senz'altro ravvisato nella concreta attitudine allo sviamento della clientela dell'attività d'impresa esercitata dalle reclamanti e che incide negativamente sull'avviamento commerciale dell'impresa oggetto di cessione e sul quale la società ricorrente aveva fatto affidamento al momento del contratto di cessione.

Sul punto vanno richiamate le argomentazioni svolte dal primo giudice e che il collegio condivide pienamente.

Meritano, invece, accoglimento i reclami laddove si lamenta la determinazione da parte del primo giudice di una penale nel caso di ritardo nell'osservanza del provvedimento cautelare; invero, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. l'adozione dei provvedimenti ivi contemplati può intervenire solo ad istanza di parte che nella fattispecie non era stata avanzata, essendosi la società ricorrente riservata la facoltà di chiedere nell'eventuale fase di merito l'emissione di un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c..

Pertanto, in parziale accoglimento dei reclami, va revocato il provvedimento cautelare emesso dal giudice designato del Tribunale di Perugia in data 2.5.2014 limitatamente alla parte in cui dispone a carico solidale delle attuali reclamanti il pagamento di una penale di € 200,00 per ogni giorno di inosservanza del provvedimento cautelare a partire dal termine di gg. 30 dalla notifica dello stesso; va invece confermato per il resto il provvedimento cautelare del 2.5.2014.

In punto spese, tenuto conto del parziale accoglimento del reclamo, si ravvisano valide ragioni per compensare fra le parti in misura di un quarto le spese della presente fase e per condannare le parti reclamanti in solido al rimborso in favore della società reclamata dei restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento dei reclami, revoca il provvedimento cautelare emesso dal giudice designato del Tribunale di Perugia in data 2.5.2014 limitatamente alla parte in cui dispone a carico solidale delle attuali reclamanti il pagamento di una penale di € 200,00 per ogni giorno

di inosservanza del provvedimento cautelare a partire dal termine di gg.
30 dalla notifica dello stesso;

rigetta per il resto i reclami confermando per la residua parte le
statuizioni del provvedimento cautelare del 2.5.2014;

dichiara compensate in misura di un quarto fra le parti le spese
della presente fase e condanna le parti reclamanti in solido al rimborso in
favore della società reclamata dei restanti tre quarti, liquidati in €. 1.200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.

Perugia 11.7.2014

Il Presidente est.

Dott.ssa M. Letizia Lupo

